Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*";

VISTO in particolare, l'articolo 17 del decreto legislativo sopra richiamato che al comma 3 attribuisce alla consigliera o al consigliere nazionale di parità un'indennità annua, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, un numero massimo di permessi non retribuiti nel caso in cui svolgano un lavoro dipendente nonché, in alternativa a tali spettanze, un'indennità complessiva annua in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato;

VISTO il medesimo articolo 17, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti della disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la definizione dei criteri e delle modalità per determinare la misura delle suddette indennità, il numero massimo dei permessi non retribuiti, nonché le risorse destinate alle missioni legate all'espletamento delle funzioni e le spese per le attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità;

VISTO l'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che, al comma 1, dispone che il Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni ed è destinato a finanziare le spese di cui al sopra citato articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2011, le spese delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di missioni, anche all'estero, non possono superare l'ammontare del 50 per cento dell'importo sostenuto nel 2009;

CONSIDERATO che nell'anno 2009 la spesa sostenuta per le missioni delle consigliere nazionali di parità è stata pari ad euro 12.782,79;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO pertanto di dover individuare nella somma di euro 6.391,39 il limite annuo massimo per dette spese;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 dicembre 2015, recante criteri e modalità di determinazione delle risorse destinate ai compensi, ai permessi e alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità;

CONSIDERATI i nuovi compiti attribuiti alle consigliere e ai consiglieri di parità dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 *"Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile* 2006, n. 198*, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*", con particolare riferimento alla presentazione della relazione al Parlamento sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, nonché ai controlli correlati ai rapporti biennali sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende con più di cinquanta dipendenti e al possesso dei parametri minimi richiesti per la certificazione di genere;

RITENUTO pertanto di dover adottare un nuovo decreto che, in sostituzione di quelli previsti dal citato decreto del 22 dicembre 2015, aggiorni i criteri e le modalità per determinare i compensi, i permessi e le spese per missioni della consigliera o del consigliere nazionale di parità;

D E C R E T A

Articolo 1
(Finalità)

1. In attuazione di quanto richiamato in premessa il presente decreto definisce i criteri e le modalità per determinare la misura delle indennità annue, il numero massimo dei permessi non retribuiti, le risorse destinate alle missioni e alle spese per le attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità, titolare e supplente, a valere sul Fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni.

Articolo 2

(Indennità annua)

1. L'indennità annua attribuita alla consigliera o al consigliere nazionale di parità effettivi è determinata nella misura di euro 20.000,00 (ventimila/00) lordi.

2. L'indennità annua attribuita alla consigliera o al consigliere nazionale di parità supplenti è stabilita nella misura del 50 per cento dell'indennità di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivi e supplenti, risiedano fuori dal territorio della regione Lazio, le rispettive indennità sono incrementate come segue:

a) nella misura del 10% per coloro che risiedono nelle regioni confinanti con la regione Lazio, per un totale di euro 22.000 lordi per la consigliera o il consigliere nazionale effettivi ed euro 11.000 lordi per la consigliera o il consigliere nazionale supplenti;

b) nella misura del 20% per coloro che risiedono nelle altre regioni, per un totale di 24.000 euro lordi per la consigliera o il consigliere nazionale effettivi ed euro 12.000 lordi per la consigliera o il consigliere nazionale supplenti.

4. La liquidazione delle indennità è effettuata al termine dell'anno di riferimento.

Articolo 3

(Permessi non retribuiti)

1. Il numero massimo di permessi non retribuiti di cui può usufruire la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, è determinato in venti ore lavorative mensili medie. Tali permessi si aggiungono a quelli retribuiti che l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 fissa nella misura di cinquanta ore lavorative mensili medie.

2. I permessi di cui al comma 1 costituiscono una dotazione complessiva unica per le consigliere ed i consiglieri nazionali di parità effettivi e supplenti e possono essere utilizzati dai supplenti quando svolgano attività in sostituzione e su delega degli effettivi, ovvero in caso di partecipazione, su richiesta di questi ultimi, alla Conferenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o ad altre iniziative di particolare rilevanza.

Articolo 4

(Aspettativa non retribuita)

In caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità lavoratore dipendente, è attribuita un'indennità complessiva annua pari al doppio di quella prevista dall'articolo 2.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 5

(Missioni)

Le spese per missioni legate all'esercizio delle funzioni della consigliera o del consigliere nazionale di parità, titolare e supplente, sono determinate nel limite massimo di euro 6.391,39 in attuazione delle riduzioni previste dall'articolo 6, comma 12, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, titolare e supplente, è riconosciuto il trattamento di missione spettante al personale dirigenziale della pubblica amministrazione.

Articolo 6

(Spese per attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità)

1. Le spese per le attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità sono determinate detraendo dallo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le spese per le indennità, per le missioni e per il rimborso dei permessi retribuiti eventualmente spettanti.

Articolo 7

(Oneri finanziari)

1. Gli oneri di cui al presente decreto sono posti a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del capitolo di spesa n. 3971 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 dicembre 2015 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale e normativa.

Roma,

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Marina Elvira Calderone

Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Giancarlo Giorgetti

Firmato digitalmente da
Giancarlo Giorgetti
2026-07-21 09:01:17 +0200